

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis  
n. 74

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DE ECCHER)

*approvata nella seduta del 13 giugno 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVA ALLE NORME DI CONTABILIZZAZIONE  
E AI PIANI DI AZIONE RELATIVI ALLE EMISSIONI E AGLI  
ASSORBIMENTI DI GAS A EFFETTO SERRA RISULTANTI DA  
ATTIVITÀ CONNESSE ALL'USO DEL SUOLO, AI CAMBIAMENTI  
DI USO DEL SUOLO E ALLA SILVICOLTURA (COM(2012) 93 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2012**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 93 definitivo,

considerato che esso intende fissare le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF);

considerato, inoltre, che l'atto in titolo intende incentivare gli sforzi di mitigazione degli Stati membri, prescrivendo l'elaborazione di piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione europea;

tenuto conto che le attività legate al settore LULUCF esercitano un impatto positivo e significativo sulle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea, in quanto sono in grado di assorbire l'equivalente del 9 per cento dei gas a effetto serra emessi in altri settori dell'economia;

tenuto conto, altresì, che le emissioni e gli assorbimenti delle attività LULUCF sono comunicati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e parzialmente contabilizzati a titolo del protocollo di Kyoto e che tale settore non è incluso negli impegni assunti dall'Unione europea in materia di cambiamenti climatici nel contesto del pacchetto legislativo su clima ed energia, adottato dal Consiglio dell'Unione il 6 aprile 2009;

rilevando, tuttavia, che già nella decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, all'articolo 9 si prescrive che, in caso di mancata approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici entro il 31 dicembre 2010, tenendo conto delle indicazioni da parte degli Stati membri, la Commissione valuti, «entro il 30 giugno 2011, modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione della Comunità, assicurando la permanenza e l'integrità ambientale del contributo delle attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nonché un monitoraggio e una contabilità accurati», e presenti, se del caso, «una proposta con l'obiettivo di consentire l'entrata in vigore dell'atto proposto a decorrere dal 2013»;

valutata la nota predisposta sull'atto in oggetto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per

lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto i cambiamenti climatici costituiscono un tema transfrontaliero che richiede un'azione congiunta da parte degli Stati membri;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là degli obiettivi che intende perseguire di conformità agli obblighi imposti e agli impegni assunti a livello internazionale e dell'Unione.

Nel merito, si esprime apprezzamento per la volontà della Commissione europea di istituire un contesto giuridico stabile e armonizzato per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti dalle attività LULUCF, al fine di garantire l'integrità ambientale degli impegni assunti con una produzione di bioenergia sostenibile che potrebbe migliorare l'efficienza economica di vari settori, fra cui, in particolare, la politica agricola comune.

Si rileva, tuttavia, come la Commissione europea garantisca la contabilizzazione, nella proposta in oggetto, del settore LULUCF senza fornire indicazioni relative all'inserimento negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020.

Si invita, pertanto, la Commissione europea a valutare l'opportunità di includere le attività del settore LULUCF negli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra assunti dall'Unione europea, anche alla luce dei risultati ottenuti dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Durban dal 28 novembre al 9 dicembre 2011, in cui è stata adottata la «decisione -/CMP.7» che ha fissato le norme per una contabilizzazione obbligatoria del settore LULUCF, applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

